One LEGALE

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 08/04/2024) 04/09/2024, n. 33653

PENA > Determinazione

REATO CONTINUATO E REATO COMPLESSO

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta da:

Dott. GUARDIANO Alfredo - Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere

Dott. ROMANO Michele - Consigliere

Dott. GIORDANO Rosaria - Consigliere

Dott. MAURO Anna - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a T il Omissis

avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo

udito il difensore

L'avv. MANUELA ZOCCALI si associa alle conclusioni del Proc. Gen.; si riporta alla memoria già depositata in cancelleria in data 15.03.2024; Conclude per il rigetto. L'avv. ANTONINO NAPOLI insiste nell'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

- 1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palmi, previa riqualificazione del contestato delitto di maltrattamenti in famiglia in quello di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ha rideterminato la pena nella misura di anni uno, mesi otto e giorni venti di reclusione e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili confermando nel resto la sentenza di primo grado.
- 2. Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello articolando cinque motivi, qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

WOLTERS KLUWER ONE LEGALE

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod, proc. pen., lamenta la violazione di legge e il travisamento della prova per non avere i giudici di merito proceduto al necessario riscontro delle dichiarazioni delle persone offese, costituitesi entrambe parte civile, con altri elementi e per avere tenuto conto anche delle dichiarazioni del padre della B.B. che, come le parti civili, aveva un evidente interesse nella causa.

- 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione ai rapporti tra i coniugi e i motivi dei litigi, individuabili nella gestione del figlio e negli incontri di questo con il padre. Rappresenta il difensore che, ove tali motivi fossero stati considerati, sarebbe stato escluso, senza meno, il dolo.
- 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e vizi di motivazione sul punto della configurabilità del reato di atti persecutori nei confronti del nuovo compagno della moglie, C.C., attesi la mancanza del dolo generico e la sporadicità delle condotte.
- 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 3 (art. 570-bis cod. pen.) in quanto la mancata corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio minore era giustificata da una scrittura privata, richiamata negli accordi della separazione consensuale omologati, nella quale si compensavano un suo credito, maturato per l'esecuzione lavori di ristrutturazione della casa familiare di proprietà esclusiva della moglie, e il debito derivante dall'omesso pagamento del contributo mensile dovuto per il mantenimento del figlio minore.
- 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla denegata sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

- 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
- 2. Inammissibile, perché basato su censure manifestamente infondate, è il primo motivo di ricorso. Ed invero, il ricorrente ha reiterato dinanzi a questa Corte i medesimi motivi di censura già fatti valere dinanzi alla Corte d'Appello senza confrontarsi in alcun modo con il percorso argomentativo, congruo e adeguato, seguito dal giudice distrettuale che, facendo propria l'analisi dei fatti come operata in primo grado e analizzando compiutamente gli inequivoci esiti dell'istruttoria espletata, ha ricondotto i fatti attribuiti all'imputato sub 1 - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale che ha riconosciuto sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia - alla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen. e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, condividendone le valutazioni logicogiuridiche e così saldandosi a tale decisione sì da formare un organico, coerente e inscindibile percorso motivazionale. L'istruttoria è stata incentrata non solo sulle dichiarazioni delle persone offese - la moglie dell'imputato e il nuovo compagno di questa - la cui piena affidabilità è stata attentamente valutata dai giudici di merito che hanno giudicato siffatte dichiarazioni "coerenti, lineari, ricche di dettagli e pienamente sovrapponibili tra loro", ma anche sulle dichiarazioni di terzi estranei alle vicende e alla compagine familiare, nonché sulle annotazioni di P.G., redatte all'esito dei numerosi interventi, e sulla base dei "plurimi messaggi, audio, video e immagini versate in atti tanto dalla parte offesa che dallo stesso imputato". Il ricorrente denuncia il travisamento delle prove, ma non solo è venuto meno all'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere onde dimostrare la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione, ma sostanzialmente, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, invoca una differente valutazione dei dati probatori acquisiti, inammissibile in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione completa lucida e coerente.
- 3. Manifestamente infondate sono le censure svolte con il secondo motivo e concernenti il difetto di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. Il ricorrente, infatti, confonde l'elemento

WOLTERS KLUWER ONE LEGALE

soggettivo del reato - che si sostanzia nella "volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire" (Sez. 1, n. 28682 del 25/9/2020, S., Rv. 279726; Sez. 5, n. 43085 del 24/9/2015, A. Rv 265230; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260411) - con i motivi che lo hanno determinato a porre in essere l'azione delittuosa. Tali motivi restano fuori dal dolo e sono quindi irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico. Essi, infatti, non privano la condotta del carattere di illiceità poiché non coincidono con la coscienza e volontà del fatto, ma attengono piuttosto al movente dell'azione che è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire a differenza del dolo che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento (così, Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani Rv. 196106).

4. Manifestamente infondato è poi il terzo motivo. Anche in questo caso, il ricorrente, nel contestare la sussistenza del reato di atti persecutori nei confronti del nuovo compagno della moglie, fa leva sui motivi del suo agire che, per le cose dette sopra, sono del tutto irrilevanti. Ciò posto la Corte d'Appello ha fornito adeguata motivazione, priva di illogicità manifeste, in ordine alla sussistenza del reato contestato avendo valorizzato la commissione di due gravi episodi commessi ai danni dell'C.C. e il conseguente stato di ansia e di perenne timore causati nella predetta persona offesa, tali da comportare la modifica delle sue condizioni di vita. In tal modo la Corte d'Appello ha mostrato di condividere e seguire quanto reiteratamente e condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità e cioè che "integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale". (ex multis e da ultimo, Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622-01).

In conclusione, dunque, la motivazione in parte qua è congrua, esaustiva e saldamente ancorata alle risultanze di causa nonché in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

5. Deve rigettarsi, perché infondato, il quarto motivo di ricorso.

La Corte d'Appello, conformemente alla decisione di primo grado, ha ritenuto infondate le ragioni difensive addotte dall'imputato in quanto, dopo aver rilevato che non risultava provata la sussistenza della scrittura privata di cui si è detto sopra, ha in ogni caso valorizzato quanto da tempo ritenuto da questa Corte in argomento e, cioè, che non può eludersi l'obbligo di mantenimento di un figlio con pretese compensazioni per crediti, di cui, per giunta, come nel caso di specie, non è stata nemmeno accertata la sussistenza, (così, Sez. 6, n. 9553 del 23/01/2020, L,. Rv. 278620 che, nell'escludere la rilevanza di siffatte compensazioni, ha evidenziato la preminenza del dovere dell'onerato di sopperire ai bisogni primari del coniuge e dei figli minori.

6. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso. In ordine ad esso deve richiamarsi la decisione assunta da questa Corte nella sua massima composizione, a cui fa riferimento anche il ricorrente, secondo cui, in tema di aumento per la continuazione "il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)" (Sez. U , n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 e Sez. U, n.7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv.201549-01). Come sottolinea il Supremo Consesso, infatti, l'obbligo motivazionale richiede, a seconda dei singoli casi, modalità di adempimento diverse, risultando consolidato il principio, con riferimento alla pena base,

WOLTERS KLUWER ONE LEGALE

secondo il quale nel caso in cui venga applicata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." è sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; in altri termini, l'obbligo della motivazione in relazione alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Evidenziano, poi, in motivazione, le Sezioni Unite che anche con riferimento ai reati satellite sono stati espressi principi non dissimili. A tal proposito richiamano, condividendone il ragionamento, quanto affermato da Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, e cioè che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato". Secondo tale decisione, I' associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale, ma quella fissata in aumento per la continuazione è di entità tale da configurare, sia pure in astratto, un' ipotesi di cumulo materiale dei reati, "l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione".

Alla luce di siffatte considerazioni, a cui il Collegio intende dare seguito, si ritiene che nella vicenda che qui ci occupa la Corte d'Appello non sia venuta meno al suo obbligo motivazionale avendo previsto, richiamando preliminarmente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, specificatamente, l'arco temporale in cui le condotte sono state perpetrate e la loro incisività, la pena base (anni due di reclusione) in misura di poco superiore al minimo edittale e disposto quindi l'aumento, per il delitto di anni persecutori commesso ai danni dell' C.C., in anni uno e per il delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. in mesi tre. In tal caso, infatti, nessuna irragionevolezza o violazione del criterio di proporzionalità reciproca è dato cogliere nella decisione di che trattasi che, pertanto, sfugge alle censure del ricorrente.

- 7. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
- 8. Non si liquidano le spese sostenute dalle parti civili in difetto di apposita domanda. (Sez. 6, n. 19271 del 5/4/2022, Palmeri, Rv. 2833792; Sez. 4, n. 2311 del 5/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957).
- 9. Deve essere disposta, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese delle parti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

Conclusione

Così deciso in Roma l'8 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2024.